



comune di trieste
piazza Unità d'Italia 4
34121 Trieste
tel 040 6751
www.comune.trieste.it
partita iva 00210240321

Trieste, 11 OTT. 2017

**AREA INNOVAZIONE, TURISMO
E SVILUPPO ECONOMICO**

Servizio Attività Economiche

Direttore del Servizio : dott.ssa Francesca Dambrosi

Responsabile di P.O. Fiammetta Stradella

Sede: 34100 – Trieste - Via Genova 6 – 1° p

pec:comune.trieste@certgov.fvg.it

prot. gen. 186799

prot. corr. n. 1712/2-1712 (6520)

Oggetto: Somministrazione e vendita di bevande alcoliche presso il Palasport “Alma Arena” di via Flavia 3 in occasione degli incontri di pallacanestro valevoli per il Campionato Nazionale dilettantistico Legadue Est che effettuerà la Prima Squadra “Alma Pallacanestro Trieste “ durante la Stagione 2017-2018
Adozione di misure derivanti da esigenze sanitarie e di sicurezza.

IL SINDACO

Vista la nota dd. 12 agosto 2017, con la quale il Questore di Trieste, prospetta – che in occasione dell'inizio della stagione cestistica 2017/2018 – la necessità di regolamentare la somministrazione e la vendita al pubblico di bevande alcoliche in occasione dello svolgimento delle partite di pallacanestro;

Ritenuto di conformarsi al parere del Questore, nei termini dallo stesso prospettati;

visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali , di cui al D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 ed in particolare l'art. 54 , comma 1, lettera b);

tutto ciò premesso e considerato


ORDINA

in occasione di **qualsiasi incontro della stagione cestistica 2017/2018** presso il Palasport Alma Arena per comprensibili esigenze di ordine e sicurezza pubblica ,

- I. il divieto di introduzione, somministrazione e vendita al pubblico di bevande alcoliche di gradazione superiore a 5°, salvo in occasione degli incontri di pallacanestro che saranno ritenuti “a rischio” in sede di riunione G.O.S. durante i quali sarà vietata la somministrazione e la vendita al pubblico di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione;

2. rimane fermo il divieto di introdurre e vendere all'interno dell'impianto sportivo bevande di qualsiasi tipo contenute in lattine, bottiglie di vetro o plastica; il contenuto delle stesse dovrà essere versato in bicchieri di carta o plastica;
3. I divieti e le prescrizioni di cui ai punti precedenti hanno vigore **tre ore** prima dell'orario d'inizio della manifestazione sportiva e cessano decorsa **un'ora** dalla conclusione effettiva dell'evento medesimo.

Le trasgressioni alla presente ordinanza, salvo che non costituiscano più grave reato, saranno punite con la sanzione amministrativa d'importo variabile da € 25,00 ad € 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del T.U.EE.LL 267/2000



IL SINDACO
(**Roberto DIPIAZZA**)